

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA  
ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180 con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011 e adeguato ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con delibera n. 100/24 del 14 maggio 2024 e con delibera n. 210/24 del 10 dicembre 2024

**REGOLAMENTO**

Approvato con delibera del Consiglio del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia n. 121/2011 e successivamente aggiornato al D.M. 24 ottobre 2023 n. 150 con delibera n. 100/24 del 14 maggio 2024

SEDE LEGALE: ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO VIA TOSELLI N. 1

Tel 011 537756, fax 011 533285, pec: [organismo.mediazione.geometri.torino@geopec.it](mailto:organismo.mediazione.geometri.torino@geopec.it)

**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE  
INDICE**

<b>SEZIONE A</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>
------------------	------------------------------

1. Principi informativi.
2. Ambito di applicazione.

<b>SEZIONE B</b>	<b>ORGANI</b>
------------------	---------------

1. Il Consiglio Direttivo: natura, composizione, funzioni.
2. Il Responsabile dell'Organismo: compiti, nomina.
  - 2.1. Norme di comportamento del Responsabile e incompatibilità
3. I mediatori: Registro, iscrizione, assicurazione e compensi.
  - 3.1 Il Registro dei Mediatori. Iscrizione e assicurazione
  - 3.2. Compensi dei Mediatori

<b>SEZIONE C</b>	<b>REGOLAMENTO DI PROCEDURA</b>
------------------	---------------------------------

1. La sede dell'organismo e le deroghe.
2. Accesso alla mediazione.
3. Il mediatore: affidamento dell'incarico e criteri.
  - 3.1. Poteri del mediatore. Astensione e ricusazione.
  - 3.2. Accettazione dell'incarico.
  - 3.3. Incompatibilità.
  - 3.4. Incarichi per gli affari relativi alle parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
  - 3.5. Il consulente tecnico del mediatore.
4. L'incontro di conciliazione. Assistenza. Modalità e durata massima.
5. Esito dell'incontro di conciliazione. Proposta e verbale. Effetti.
  - 5.1. Scheda di valutazione del servizio.
6. Riservatezza.
7. Inutilizzabilità e segreto professionale.
8. Casi specifici di negoziazioni previsti dalla legge.
9. Indennità spettante all'organismo di mediazione.
  - 9.1. Il valore della lite.

**REGOLAMENTO**

- 9.2. Criteri per la determinazione delle indennità.  
10. Entrata in vigore e modifiche al regolamento.

<b>SEZIONE D</b>	<b>ACCESSO GLI ATTI DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE</b>
------------------	---

1. Accesso agli atti della procedura di mediazione

<b>SEZIONE E</b>	<b>SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO</b>
------------------	---

1. Sospensione e cancellazione dell'Organismo

**A) DISPOSIZIONI GENERALI**

---

**1. OGGETTO E PRINCIPI INFORMATIVI.**

---

Il regolamento approvato dal Consiglio del Collegio di Torino e Provincia con la delibera 210/24 del 10 dicembre 2024 disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di Mediazione del Collegio dei Geometri di Torino, istituito da e presso lo stesso Collegio per lo svolgimento dell'attività di mediazione, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia anche con la formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente Regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie vertenti sulle materie di competenza come da legislazione vigente al momento dell'instauranda conciliazione. Il Regolamento, inoltre, fissa: a) i criteri di scelta dei mediatori che sono iscritti nell'Organismo; b) il rapporto giuridico, compresi i compensi, con i mediatori; c) adotta il Codice etico dell'Organismo di Mediazione; d) stabilisce la procedura di mediazione adottata dall'Organismo stesso, ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023; e) adotta la Tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M. 150/2023.

Il presente Regolamento, nel rispetto dei dettami normativi vigenti, si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

---

**2. AMBITO DI APPLICAZIONE.**

---

Il Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall'Organismo.

Il servizio di mediazione viene offerto in favore di tutti coloro che intendano fruire dell'attività

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180 con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011 e adeguato ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con delibera n. 100/24 del 14 maggio 2024 e con delibera n. 210/24 del 10 dicembre 2024

**REGOLAMENTO**

dell'Organismo al fine di assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (mediazione facilitativa), sia nella formulazione di una proposta (mediazione valutativa) nei limiti di cui al presente Regolamento, per la risoluzione della disputa in tutte le materie di competenza dell'Organismo.

Le controversie oggetto del Regolamento dell'Organismo di Mediazione del Collegio dei Geometri di Torino riguardano questioni, criticità, conflittualità che intercorrono tra privati, tra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici.

Si possono utilizzare in mediazione i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

**B) ORGANI**

Gli organi dell'Organismo di Mediazione sono:

- Il Responsabile dell'Organismo;
- Il Consiglio Direttivo;
- La Segreteria Amministrativa.

---

**1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO. COMPOSIZIONE, FUNZIONI E CONVOCAZIONE.**

---

Il Consiglio Direttivo è composto dal Responsabile dell'Organismo e da quattro membri nominati dal Collegio, scelti tra i membri del medesimo, con specifiche competenze in materia di mediazione e/o mediatori.

Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza di voti il Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del Collegio e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora un componente venga meno per qualsiasi motivo, il Collegio provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Il Responsabile dell'Organismo è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei mediatori e a sottoporlo al Consiglio Direttivo per la ratifica.

**REGOLAMENTO**

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'O.d.M. proponendo al Collegio l'adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'O.d.M.;
- Deliberare l'ammissione, la cancellazione e sospensione dei mediatori.
- provvedere alla redazione del rendiconto contabile e finanziario dell'O.d.M.;
- assumere i provvedimenti che ritenga opportuni e necessari, anche in via cautelare, dietro relazione del Responsabile.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Responsabile o da uno dei membri del Consiglio Direttivo che ne faccia richiesta, senza necessità di formalità particolari.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Responsabile o un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono custoditi nella segreteria dell'O.d.M

Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti.

---

## **2. IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO: COMPITI, NOMINA.**

Il Responsabile è nominato dal Collegio tra gli iscritti o tra i propri dipendenti che abbiano comprovata esperienza in materia di mediazione, e resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del Collegio e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Responsabile.

Il Responsabile ha le seguenti funzioni:

- tenere l'elenco dei mediatori e curarne l'aggiornamento;
- tenere il registro degli affari di mediazione;
- esaminare le istanze di mediazione;
- determinare il valore dell'istanza di mediazione, nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile, maggiore di quanto dichiarato nell'istanza o difforme da quanto emerso nel corso della procedura, o vi sia disaccordo tra le parti sul valore della lite;
- autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione in luoghi diversi da quelli di cui

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA  
ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180 con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011 e adeguato ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con delibera n. 100/24 del 14 maggio 2024 e con delibera n. 210/24 del 10 dicembre 2024

**REGOLAMENTO**

all'art. 4;

- fissare il primo incontro di mediazione;
- provvedere alla designazione dei mediatori;
- vigilare sul rispetto da parte dei mediatori degli obblighi cui sono tenuti per legge o per Regolamento;
- coordinare l'attività dei mediatori;
- coordinare e controllare l'attività di segreteria;

In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il Collegio provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.

**2.1. NORME DI COMPORTAMENTO DEL RESPONSABILE E INCOMPATIBILITÀ.**

Il Responsabile dell'Organismo è tenuto all'osservanza del Codice Etico adottato dall'Organismo.

---

**3. I MEDIATORI: REGISTRO, ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE E COMPENSI.**

**3.1. IL REGISTRO DEI MEDIATORI. ISCRIZIONE. ASSICURAZIONE.**

Presso l'Organismo è istituito un Registro dei mediatori, composto da sezioni, al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente Regolamento.

Nel Registro dei mediatori sono iscritti – sempre previa verifica dei titoli abilitanti – i mediatori geometri iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia, ovvero ad altri Collegi provinciali o Circondariali, a Ordini professionali o altrimediatori in possesso dei requisiti di legge.

Ferme le competenze dell'Organismo di cui all'art. 1, sezione A.

I nominativi dei mediatori da inserire nel registro tenuto dall'Organismo devono essere trasmessi al Responsabile del registro, corredati dalla documentazione richiesta, per la nomina con provvedimento formale, che verrà dopo il controllo della sussistenza dei requisiti richiesti, per l'iscrizione, dalla vigente normativa.

L'iscrizione nel Registro dei mediatori è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale verifica la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente

**REGOLAMENTO**

Regolamento.

La tenuta e l'aggiornamento del Registro sono a carico del Responsabile, che vi provvede ai sensi del presente Regolamento.

All'atto dell'iscrizione il mediatore deve essere in possesso di idonea polizza assicurativa.

### **3.2. COMPENSI DEI MEDIATORI.**

Ai mediatori spetta per ogni singolo affare trattato un onorario, comprensivo degli accessori di legge, così determinati:

#### **Mediazioni obbligatorie**

##### **con verbale negativo per assenza dei convenuti o di tutte le parti:**

Valore controversia fino ad euro 1.000,00: € 20 + oneri di legge

Valore della controversia da 1.000,01 a 50000,00: € 40 + oneri di legge

Valore della controversia da 50.000,01: € 60,00 + oneri di legge

**Con verbale con presenza parti**, al mediatore spetta il 50% delle spese di mediazione (escluse quelle di avvio) incassate dall'Organismo.

#### **Mediazioni volontarie**

##### **con verbale negativo per assenza dei convenuti o di tutte le parti:**

Valore controversia fino ad euro 1.000,00: € 25 + oneri di legge

Valore della controversia da 1.000,01 a 50000,00: € 50 + oneri di legge

Valore della controversia da 50.000,01: € 70,00 + oneri di legge

**Con verbale con presenza parti**, al mediatore spetta il 50% delle spese di mediazione (escluse quelle di avvio) incassate dall'Organismo.

## **C) REGOLAMENTO DI PROCEDURA**

---

### **1. LA SEDE DELL'ORGANISMO E LE DEROGHE.**

1. La sede del procedimento di mediazione è fissata presso i locali in cui l'Organismo ha la sede legale ovvero presso il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia. La mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l'organismo

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180 con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011 e adeguato ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con delibera n. 100/24 del 14 maggio 2024 e con delibera n. 210/24 del 10 dicembre 2024

**REGOLAMENTO**

può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore del responsabile dell'organismo.

2. La sede del procedimento è altresì la sede secondaria dell'Organismo, così come indicata per l'accreditamento nell'apposita documentazione presentata al Ministero.

3. La sede dell'Organismo è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore edel Responsabile dell'Organismo, presso i punti operativi dell'Organismo.

---

**2. ACCESSO ALLA MEDIAZIONE.**

1. La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione.

2. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso la segreteria dell'Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di deposito dell'istanza.

3. L'istanza deve indicare l'Organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa e il valore della stessa, nonché le generalità dell'avvocato che assiste la parte, ove previsto o presente.

4. La domanda va redatta attraverso l'utilizzo del modello allegato al presente Regolamento dell'Organismo di mediazione, consultabile e scaricabile direttamente dal sito internet [www.collegiogeometri.to.it](http://www.collegiogeometri.to.it).

5. Il deposito della domanda avviene presso la Segreteria, tramite:

a) raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima;

b) a mezzo fax, da inviare al n. 011/53.32.82;

c) a mezzo di posta elettronica certificata, da inviare all'indirizzo [organismo.mediazione.geometri.torino@geopec.it](mailto:organismo.mediazione.geometri.torino@geopec.it);

d) a mani presso la Sede legale dell'Organismo, con timbro recante data e ora di deposito dell'istanza.

6. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non prima di 20 giorni e non oltre 40

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180 con delibera n.  
121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

giorni dal deposito della domanda salva diversa concorde indicazione delle parti. L'Organismo comunica la domanda di mediazione, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere alle comunicazioni.

7. La Segreteria invita l'altra parte a rispondere entro il termine di 3 giorni prima dell'incontro.

8. Se l'altra parte accetta di partecipare al procedimento invia la propria adesione alla segreteria, con gli stessi mezzi previsti per la presentazione della domanda.

9. Se, al contrario, l'altra parte comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro il termine di 3 giorni prima dell'incontro, il procedimento di mediazione prosegue regolarmente con la partecipazione della parte istante.

10. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

11. Se la parte chiamata non ha comunicato il proprio rifiuto di partecipare alla procedura e non compare al primo incontro davanti al mediatore, il mediatore potrà, su richiesta di parte istante, comunque formulare la proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.

12. Le parti unitamente alla domanda di mediazione o all'accettazione della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambe le parti, ad eccezione di quella che verrà prodotta con riserva di utilizzo da parte del solo mediatore.

13. Le spese di avvio del procedimento, a valere sull'indennità complessiva, sono dovute dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e da ciascuna parte che partecipa alla mediazione al momento dell'adesione al procedimento.

14. Le parti possono, in ogni caso, depositare una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura di mediazione presso la Segreteria.

15. Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'indirizzo indicato per le comunicazioni nei loro

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180 con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011 e adeguato ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con delibera n. 100/24 del 14 maggio 2024 e con delibera n. 210/24 del 10 dicembre 2024

**REGOLAMENTO**

atti.

16. Tutti i termini previsti dal Regolamento debbono intendersi come ordinatori e non sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre.

---

**3. IL MEDIATORE: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E CRITERI.**

---

1. Il mediatore professionista autorizzato a gestire il procedimento di mediazione è nominato dal Responsabile dell'Organismo nel rispetto del criterio turnario e, comunque, tenendo in considerazione la specializzazione e specifica competenza professionale del mediatore designato (nelle materie oggetto del procedimento di mediazione), desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta e dal percorso professionale e lavorativo svolto.

2. I mediatori vengono raggruppati per competenze tecniche e giuridiche, simili o distinte e sono scelti tra i mediatori iscritti all'organismo di mediazione del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia.

3. Solo nel caso in cui la controversia richieda una particolare specializzazione del mediatore o presenti profili di complessità particolare, il responsabile, potrà derogare al criterio della rotazione comunicando al Consiglio direttivo i motivi della sua scelta.

4. Il mediatore è tenuto a formarsi adeguatamente e ad approfondire la propria preparazione attraverso la partecipazione, non meno di diciotto ore nel biennio, a corsi di formazione sulle materie indicate dall'articolo 23, comma 3 del DM 150/2023, riservati a un numero massimo di quaranta mediatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona, comprendenti attività laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.

**3.1. POTERI DEL MEDIATORE. ASTENSIONE E RICUSAZIONE.**

1. Il mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.

2. Il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal Codice etico allegato al presente Regolamento e in tutti i casi di incompatibilità per come indicati nel presente Regolamento.

**REGOLAMENTO**

3. Le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo; tale indicazione non è vincolante per l'Organismo.
4. Le parti hanno facoltà di chiedere la sostituzione del mediatore motivandone la ricusazione. Quando la mediazione è svolta dal Responsabile dell'Organismo e su istanza di parte, ne viene chiesta la sostituzione, competente a decidere è il mediatore più anziano.
5. Le causa di incompatibilità del mediatore sono quelle previste dal codice etico e deontologico dei singoli mediatori.

### **3.2. ACCETTAZIONE DEL L'INCARICO.**

1. Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità (ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 28/2010) secondo la seguente formula:

*«In relazione all'affare assegnatomi con atto del Responsabile dell'Organismo di Mediazione del Collegio dei Geometri di Torino in data \_\_\_\_\_  
dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l'indipendenza, la neutralità e l'imparzialità dovute per lo svolgimento dell'incarico. Dichiaro, altresì, di non avere avuto con le parti del procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di affari o cointeressenze, né di aver prestato opera di consulenza prima dell'incontro designato. Parimenti, mi obbligo a comunicare a codesto Organismo ogni circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni».*

2. Le parti possono richiedere al Responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato.
3. Accettato l'incarico, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.
4. La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Responsabile dell'Organismo nel tempo più breve possibile.
5. Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180 con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011 e adeguato ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con delibera n. 100/24 del 14 maggio 2024 e con delibera n. 210/24 del 10 dicembre 2024

**REGOLAMENTO**

**3.3. INCOMPATIBILITÀ.**

1. Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare:

- a) Avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura;
- b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno 2 anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito.
- c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime;
- d) essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento;

**3.4. INCARICHI PER GLI AFFARI RELATIVI ALLE PARTI AMMESSE AL BENEFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO.**

1. Il mediatore che presenta domanda di iscrizione negli elenchi dell'Organismo accetta di svolgere la procedura di mediazione per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno.

2. Il Responsabile dell'Organismo avrà cura di assegnare tali incarichi tra i mediatori iscritti, rispettando la distribuzione numerica degli stessi per ogni mediatore.

**3.5. IL CONSULENTE TECNICO DEL MEDIATORE.**

1. Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate tramite uno o più co-mediatori, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali.

2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

3. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del d.lgs. n. 28/2010. In tal caso, la relazione è

**REGOLAMENTO**

valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

---

**4. L'INCONTRO DI MEDIAZIONE. ASSISTENZA. MODALITÀ E DURATA MASSIMA.**

---

1. Le parti partecipano personalmente all'incontro. In presenza di giustificati motivi le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

2. In conformità e nei limiti di quanto previsto ai sensi dell'art. 8 comma 1) del D.Lgs 28/2010 s.m.i., al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.

3. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro, in caso siano diversi da quelli indicati nell'apposita sezione del modulo di domanda allegato al presente Regolamento.

4. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte l'importo stabilito dal comma 2 dell'art. 16 del Decreto 180/2010 s.m.i. che sarà versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

5. Per il primo incontro di mediazione ciascuna parte deve corrispondere l'indennità di mediazione, costituita dalle spese di avvio del procedimento e dalle spese di mediazione, oltre alle spese vive.

6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

7. Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere inferiore a

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180 con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011 e adeguato ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con delibera n. 100/24 del 14 maggio 2024 e con delibera n. 210/24 del 10 dicembre 2024

**REGOLAMENTO**

due ore e può esteso nell'ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.

8. Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendole parti congiuntamente e/o separatamente, salvi i casi previsti dal presente Regolamento per il co-mediatore e il consulente del mediatore.

9. Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

10. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, D. Lgs 28/2010 e ss.mm.ii., la mediazione può svolgersi anche con modalità telematica. È altresì possibile che la mediazione si svolga contestualmente con la partecipazione di una o più parti in modalità da remoto e con la presenza fisica di una o più parti dinanzi al mediatore, presso la sede dell'ODM.

11. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

12. La sessione di mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario tipo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti, mediatori in tirocinio). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii..

È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi al procedimento.

13. All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., nonché eventuali mediatori in tirocinio; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità, nonché assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180 con delibera n.  
121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

14. Nei casi di mediazione telematica, l'ODM mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti. Tutti i soggetti che partecipano da remoto si devono dotare di idonei strumenti (connessione internet, microfono e webcam operativi, smartcard per l'apposizione delle firme digitali, ecc.) per consentire il regolare svolgimento della mediazione in via telematica; l'ODM non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.
15. Nell'ipotesi in cui il mediatore riscontri l'impossibilità di svolgere l'incontro per carenza delle dotazioni tecnologiche, dispone un rinvio dell'incontro ad altra data dando atto a verbale di quanto accaduto.
16. Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla segreteria dell'ODM o dal mediatore.
17. A tal fine la segreteria dell'ODM o il mediatore fornisce le informazioni necessarie ed il link di collegamento per accedere alla piattaforma.
18. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'ODM non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano utilizzo difforme del suddetto link.
19. Alla data e all'ora stabiliti per l'incontro, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali".
20. Ottenendo le credenziali di accesso alla piattaforma i partecipanti accettano il regolamento dell'ODM e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.
21. Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti e avviare le sessioni separate e per ogni esigenza legata al corretto e proficuo svolgimento dell'incontro.
22. Al fine di garantire il regolare e ordinato svolgimento dell'incontro, durante la sessione in video conferenza tutti i soggetti collegati devono evitare di oscurare la telecamera (che deve essere

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180 con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011 e adeguato ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con delibera n. 100/24 del 14 maggio 2024 e con delibera n. 210/24 del 10 dicembre 2024

**REGOLAMENTO**

mantenuta attiva); non possono allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e devono garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare. Inoltre, devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha facoltà di dare e togliere la parola. Infine, devono premunirsi dei documenti su cui intendono discutere o che intendono condividere, se non già forniti dal mediatore. In caso contrario il mediatore può valutare di interrompere e aggiornare l'incontro. Tale facoltà è comunque concessa al mediatore in tutti i casi in cui ne ravvisi l'opportunità.

23. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

24. Il termine di cui sopra decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, del D.lgs. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale.

---

**5. ESITO DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE. PROPOSTA E VERBALE. EFFETTI.**

---

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale a cui è allegato il testo dell'accordo amichevole delle parti.

2. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 28/2010.

3. Se la parte avvisata non compare al primo incontro avanti al mediatore, il mediatore potrà comunque formulare la proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.

4. In ogni caso, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

5. La proposta di conciliazione è comunicata alle alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dal ricevimento, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180 con delibera n.  
121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

6. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente Regolamento, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo

8. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

9. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo con l'indicazione alla proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente Regolamento. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

10. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

11. Se la mediazione è svolta con modalità telematica, alla conclusione del procedimento il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

12. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma precedente, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

13. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA  
ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180 con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011 e adeguato ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con delibera n. 100/24 del 14 maggio 2024 e con delibera n. 210/24 del 10 dicembre 2024

**REGOLAMENTO**

43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

**5.1. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO.**

1. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente Regolamento.
2. Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile dell'organismo, tramite fax o posta elettronica certificata (PEC).

---

**6. RISERVATEZZA.**

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

---

**7. INUTILIZZABILITÀ E SEGRETO PROFESSIONALE.**

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
2. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
3. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.
4. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di

**REGOLAMENTO**

procedura penale in quanto applicabili.

---

**8. CASI SPECIFICI DI NEGOZIAZIONI PREVISTI DALLA LEGGE.**

1. Il presente Regolamento non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

---

**9. INDENNITÀ SPETTANTE ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE.**

1. Per il primo incontro di mediazione, ciascuna parte/centro di interessi deve versare all'organismo le indennità di mediazione, costituite dalle spese di avvio del procedimento e dalle spese di mediazione - queste ultime comprendenti il compenso del mediatore -, oltre alle spese vive.

2. Le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione per il primo incontro devono essere versate da ciascuna parte al momento del deposito della domanda di mediazione o della dichiarazione di adesione. Dette spese sono indicate nelle tabelle, ove sono state calcolate applicando i criteri di cui all'art. 28 commi 4 e 5 del DM 150/2023 e dunque distinte a seconda del valore della lite, e a seconda che si tratti di mediazione volontaria (=facoltativa) oppure di mediazione obbligatoria/demandata/contrattuale (=mediazione prevista come condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex artt. 5, 5 quater D.Lgs 180/2010 riformato dal D.Lgs 149/2022).

3. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 D.M. 150/2023, all'Organismo di Mediazione devono essere altresì corrisposte le spese per la convocazione delle parti, per fornire gli strumenti di sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi alle parti prive di propria firma digitale, e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 16 co 3 e 4 del DM 150/2023.

4. A richiesta dell'Organismo, devono essere versate dalla parte interessata le spese per l'invio di ulteriori raccomandate, e/o ulteriore richiesta di fissazione di incontri telematici, e la richiesta di firma digitale.

Sono pure integralmente a carico delle parti gli eventuali costi per traduzioni, asseverazioni o quant'altro previsto per i casi di notifica per pubblici proclami o all'estero.

5. Se il procedimento si conclude all'esito del primo incontro di mediazione, senza che sia

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180 con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011 e adeguato ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con delibera n. 100/24 del 14 maggio 2024 e con delibera n. 210/24 del 10 dicembre 2024

**REGOLAMENTO**

raggiunta una conciliazione fra le parti, non sono dovute spese ulteriori oltre a quelle stabilite per il deposito della domanda e/o dell'adesione ex art 28 comma 6 D.M. 150/2023, indicate nelle tabelle, salve le eventuali spese vive.

Se il primo incontro di mediazione si conclude con la conciliazione, ciascuna parte/centro di interessi deve versare all'Organismo le "ulteriori spese di mediazione" ex art 30 comma 1 D.M. 150/2023" così come indicate nelle tabelle per l'ipotesi: "esito primo incontro, chiusura con conciliazione".

6. Quando il procedimento di mediazione viene rinviato ad un incontro successivo al primo, sono dovute da ciascuna parte/centro di interessi le "ulteriori spese di mediazione" ex art 30 comma 3 del D.M. 150/2023, così come indicate nelle tabelle per l'ipotesi: "esito primo incontro, rinvio ad incontri successivi".

Se, in esito al secondo incontro o ad incontri successivi, il procedimento di mediazione si conclude senza conciliazione, nulla è più dovuto, come da tabelle, ipotesi: "esito incontri successivi al primo, chiusura senza conciliazione", salve le eventuali spese vive.

Se, in esito al secondo incontro o ad incontri successivi, il procedimento di mediazione si conclude con la conciliazione, sono dovute le "ulteriori spese di mediazione" ex art 30 comma 2 del D.M. 150/2023, così come indicate nelle tabelle per l'ipotesi: "esito incontri successivi al primo, chiusura con conciliazione".

7. Le tabelle dell'Organismo sono state approntate in conformità all'art. 28 comma 7 e all'art. 30 comma 4 del D.M. 150/2023; pertanto, per tutti i casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, le indennità di mediazione ex art 28 commi 4 e 5 e le ulteriori spese di mediazione ex art 30 commi 1, 2 e 3 del medesimo D.M. 150/2023, sono ridotte di un quinto rispetto a quelle corrispondenti, stabilite per le mediazioni volontarie.

8. Secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.M. 150/2023, in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al 20%, o per l'esperienza e competenza dimostrata dal mediatore designato su concorde indicazione delle parti, o per la particolare complessità delle questioni oggetto della procedura, o per l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche in base al numero degli incontri / alla durata del procedimento / alla proposta di conciliazione dallo stesso formulata.

**REGOLAMENTO**

8. Ai sensi dell'art 34, comma 3, del D.M. 150/2023, le parti, siano istanti o aderenti, sono solidamente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori indennità/spese di mediazione.
9. L'Organismo rilascia i verbali del procedimento di mediazione solo se sono state corrisposte per intero le spese di mediazione dovute da tutte le parti che partecipano al procedimento.
10. L'Organismo in caso di mancata corresponsione delle spese di mediazione potrà agire al fine di recuperare le medesime attraverso le necessitate azioni civili.
11. Le parti del procedimento di mediazione nel cui interesse sono effettuati i pagamenti delle spese di mediazione devono fornire tempestivamente all'Organismo i propri dati fiscali e recapiti anagrafici anche di posta elettronica, o posta elettronica certificata, e il codice univoco, ove previsto, al fine di consentire la corretta fatturazione, e, eventualmente, di beneficiare del credito d'imposta.

### **9.1 . IL VALORE DELLA LITE.**

1. Il valore indicativo della lite è indicato nella domanda di mediazione. Quando il valore risulta indeterminato o indeterminabile si applicano le relative tabelle di indennità.  
È fatta salva la facoltà dell'Organismo di rettificare il valore della lite, ed il conseguente importo dovuto a titolo di spese di mediazione, sulla base delle risultanze derivanti ad esito della procedura di mediazione.

### **9.2. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ**

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione (art. 28).
2. Quando il procedimento si conclude al primo incontro senza conciliazione, sono dovute da ciascuna parte (intesa come distinto centro di interessi):
  - a) le spese di avvio come determinate dall'art. 28, c. 4 (vedi tab. A) e comma 5, versate dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento;
3. Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude senza conciliazione, in aggiunta alle spese di cui al punto 2. sono dovute da ciascuna parte (intesa come distinto centro di interessi) le ulteriori spese di mediazione come determinate ai sensi dell'art. 30, c. 3 per ciascuno scaglione di riferimento (vedi tab. C), e versate dalle parti alla conclusione del procedimento.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180 con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011 e adeguato ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con delibera n. 100/24 del 14 maggio 2024 e con delibera n. 210/24 del 10 dicembre 2024

**REGOLAMENTO**

4. Quando il procedimento si conclude al primo incontro con la conciliazione, alle spese di cui al punto 2. vanno aggiunte le spese di cui al punto 3. con una maggiorazione del 10% (art. 30, c. 1; vedi tab. D).
5. Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude con una conciliazione, alle spese di cui al punto 2. vanno aggiunte le spese di cui al punto 3. con una maggiorazione del 25% (art. 30, c. 2; vedi tab. E).
6. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi complessivamente dovuti a titolo di spese di mediazione, in aggiunta a quanto prevede il punto 5, possono essere maggiorati fino al 20%, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri (art. 31, c. 3):
  - a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
  - b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri svolti.
7. Il valore della lite viene indicato nella domanda di mediazione (art. 29, c. 1) e nell'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda (art. 29, c. 2).
8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione di cui al punto 1, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del punto 3.
9. In aggiunta alle spese di avvio e alle spese di mediazione, di cui ai punti precedenti, sono dovute da ciascuna parte le spese sostenute dall'Organismo per la convocazione delle altre parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale, e per il rilascio di copia dei documenti (art. 28, c. 3).
10. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dall'art. 29, c. 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dalla norma, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti (art. 29, c. 3).
11. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

**REGOLAMENTO**

Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 29 del DM 150/2023. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4 del DM 150/2023, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti (art. 29 c. 4 e c. 5).

12. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione e le spese vive da questo sostenute.

13. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte (art. 34, c. 4).

14. Il compenso per l'esperto di cui all'art. 8, c. 4 D.lgs. n. 28/2010, in mancanza di diverso accordo tra le parti e l'esperto, è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi del C.T.U. in vigore presso il Tribunale di Torino, e viene corrisposto dalle parti entro la chiusura del procedimento di mediazione.

---

**10. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO.**

1. Il regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Responsabile del registro.
2. Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio del Collegio. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

**D) ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE**

---

**1. ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE.**

1. Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata.
2. Ciascuna parte può chiedere – mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta – l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA  
ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180 con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011 e adeguato ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con delibera n. 100/24 del 14 maggio 2024 e con delibera n. 210/24 del 10 dicembre 2024

**REGOLAMENTO**

3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6, del d.m. 150/2023.

**E) SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO**

**1. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO**

---

1. In caso di sospensione o di cancellazione, l'organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.
2. Dolo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.
3. La cancellazione non fa venir meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n. 150/2023.
4. La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, con conformità all'articolo 41 del d.m. n. 150/2023.